

L.R. n. 38 del 7-08-1998 - REGIONE LAZIO - ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI E LOCALI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO.

Art. 32

(Abrogazioni e modifiche)

1. Ogni disposizione incompatibile con la presente legge e' abrogata. Sono abrogate in particolare:

a) la legge regionale 22 luglio 1991, n. 28 (Promozione e sperimentazione per l'orientamento al lavoro dei centri di iniziativa locale per l'occupazione - CILO);

b) l'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale);

c) l'articolo 36 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio);

d) la legge regionale 4 dicembre 1997, n. 44 (Riorganizzazione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro).

2. Negli articoli 28, comma 1, e 29, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari), e successive modificazioni, le parole "le parti sociali rappresentative del mondo produttivo" sono sostituite dalle seguenti:

"la Commissione regionale di concertazione per il lavoro".